



LEGA PRO

COMUNICATO N. 26/DIV – 29 SETTEMBRE 2026

26/80

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2026–2027

GARE DEL 26 E 27 SETTEMBRE 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 26 e 27 Settembre 2026

7^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ALBINOLEFFE	ALCIONE MILANO	1-1
CARPI	ARZIGNANO VALCHIAMPO	0-3
CITTADELLA	LECCO	3-0
DESENZANO	JUVENTUS NEXT GEN	0-0
GIANA ERMINIO	PRO VERCELLI	1-1
LUMEZZANE	FOLGORE CARATESE	1-2
NOVARA	OSPITALETTO FRANCIACORTA	0-2
PERGOLETTESE	TRENTO	0-0
RENATE	TREVISO	0-1
UNION BRESCIA	DOLOMITI BELLUNESI	1-1

GIRONE B

LATINA	ATALANTA U23 (*)	
LIVORNO	PIANESE	3-2
OSTIAMARE	FORLÌ	1-1
PERUGIA	REGGIANA	1-0
PESCARA	SPEZIA	1-2
PINETO	GROSSETO	0-4
RAVENNA	GUBBIO	2-0
SAMBENEDETTESE	CAMPOBASSO	1-2
TORRES	VADO	0-0
VIS PESARO	GUIDONIA MONTECELIO	2-1

(*) Post. 14.10.2026

GIRONE C

BARI	COSENZA	1-0
BARLETTA	POTENZA	1-4
CASARANO	MONOPOLI	0-1
CASERTANA	CATANIA	1-2
CAVESE	SAVOIA	4-2
CROTONE	SALERNITANA	2-1
FOGGIA	SORRENTO	2-0
GIUGLIANO	INTER U23 (**)	
PICERNO	AUDACE CERIGNOLA	2-1
SCAFATESE	ALTAMURA	2-0

(**) Post. 13.10.2026

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@seriec.com | www.seriec.com



dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 28 e 29 settembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“GARE DEL 26 E 27 SETTEMBRE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ALTAMURA, CASARANO, CAVESE, FOGGIA, PERUGIA, PESCARA, POTENZA, SAMBENEDETTESE, SCAFATESE e SORRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00

BARLETTA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, (circa il 40% dei 1923 presenti), intonato, al 69° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi della squadra avversaria, ripetuto per quattro volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.

Valutate le modalità complessive dei fatti ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la riprovevolezza dei cori intonati, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.200,00

SAMBENEDETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, otto petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00

POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, otto petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

VIS PESARO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, otto bottigliette d'acqua semipiene e quattordici bicchieri semipieni nel recinto di gioco, senza conseguenze;

B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Prato, esposto, al 60° minuto della gara, per circa sette minuti, uno striscione (composto da due striscioni rispettivamente di 10 metri per 1,5 metri ciascuno) non autorizzato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che, con riferimento alla condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 600,00

UNION BRESCIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla durata del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara, un petardo nel recinto di gioco e più precisamente sulla pista di atletica così provocando la bruciatura di una piccola parte della predetta pista.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. (ivi compresa la pericolosità del lancio) misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura di una parte della pista di atletica e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 (proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).

CASARANO

A) per avere, i suoi sostenitori (circa l'80% dei 1477 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 13°, al 15° minuto del primo tempo, e all'84° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato avversario, ripetuto, nelle prime due circostanze, per cinque volte e, nella terza,

per tre volte;

B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, al 12° minuto del primo tempo, per circa due minuti, uno striscione di 6 metri per 3 metri, contenente una frase offensiva nei confronti di un tesserato avversario.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S. e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 42° e al 46° minuto della gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00

LIVORNO

A) per avere i suoi sostenitori (il 70% circa dei 1574 presenti), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 29° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calciistiche, ripetuto per quattro volte;

B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, dal 29° al 32° minuto del primo tempo, uno striscione (composto da tre striscioni rispettivamente di 15-10-5 metri per 1,5 metri ciascuno) non autorizzato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

CAVESE per avere, i suoi sostenitori (circa il 30% dei 1016 presenti) posizionati nel Settore Distinti, intonato, al 12° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S., e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **29 OTTOBRE 2026**

DI BENEDETTO ANTONIO (BARLETTA)

per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall'area tecnica e si avvicinava a quest'ultimo con fare minaccioso proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, impiegava circa due minuti per lasciare il terreno di gioco.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta

in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all'Arbitro ricoperta dal SIG. DIBENEDETTO ANTONIO (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **9 OTTOBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

LUCIONI FABIO (COSENZA)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, si avvicinava a quest'ultimo per chiedere spiegazioni su alcuni episodi avvenuti nel primo tempo e, dopo un breve colloquio, non gli permetteva di entrare nei detti spogliatoi, reiterando la propria condotta.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi comprese le scuse porte dal dirigente al termine della gara. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BISOGNO LUCA (CAVESE)
VELOTTO MASSIMILIANO (SAVOIA)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

MACRI ANTONIO (POTENZA)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento antisportivo nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva parole irrispettose nei loro confronti.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GENNARI ANDREA (VIS PESARO)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto gesticolava e proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PACI MASSIMO (BARLETTA)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

GRECO LEANDRO (CROTONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

AUTERI GAETANO (FOGGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CATALANO RAIMONDO (AUDACE CERIGNOLA)

LONGO EMILIO (CATANIA)

DE LUCA CLAUDIO (PICERNO)

TISCI IVAN (POTENZA)

BANCHIERI SIMONE (RENATE)

CORINI EUGENIO (UNION BRESCIA)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MANDELLI DAVIDE (GIANA ERMINIO)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, alzandosi dalla panchina, proferiva nei loro confronti parole irrispettose per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PATIERNO FRANCESCO COSIMO (CASARANO)

per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento lo colpisce con una gomitata all'altezza del costato rendendo necessario l'intervento dello staff medico, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura e le modalità del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

MERELLI DAVIDE (CROTONE)

per aver, al 28° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di giocare il pallone, entrava a gamba alta e con i tacchetti esposti colpendolo all'altezza dell'addome, senza provocargli conseguenze.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., e considerato da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l'avversario con i tacchetti esposti, misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ASTROLOGO ANDREA (CARPI)

per avere, all'11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

ANGILERI ANTONY (MONOPOLI)

per avere, al 2° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CARECCIA SAMUELE (RENATE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZAGNONI DAVIDE	(CARPI)
MILANI LORENZO	(DESENZANO)
GERMINARIO GIANLUCA	(PINETO)
VISCARDI ANGELO	(SORRENTO)
PIANA LUCA	(VADO)

AMMONIZIONE (III INFR)

DIPINTO NICOLA	(ALTAMURA)
MILILLO ALESSIO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
BASSINO ALESSANDRO	(FOLGORE CARATESE)
D'AMICO FELICE	(FOLGORE CARATESE)
COMELLI SIMONE	(GIANA ERMINIO)
BACCIARDI ANDREA	(LIVORNO)
CASOLARI FEDERICO	(OSTIAMARE)
CAPELLINI RICCARDO	(PESCARA)
TASCONE MATTIA	(SALERINITANA)
TRIPPI FILIPPO	(SCAFATESE)
MASTINU GIUSEPPE	(TORRES)
LAZZARINI MIRKO	(VADO)

AMMONIZIONE (II INFR)

PIROLA FILIPPO	(ALCIONE MILANO)
LAKTI ERALD	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
BOCCADAMO ANTONIO	(AUDACE CERIGNOLA)
AGAZZI DAVIDE	(CAMPOBASSO)
DESOLE FABIO	(CARPI)
ROSSINI MATTEO	(CARPI)
CIOTTI PIETRO	(CASARANO)

GIANNINI ENRICO
ARMINI NICOLÒ
GROPPELLI FILIPPO
PETITO FRANCESCO PIO
CASTELLANO FABIO
PINTO DANIELE
ROVINELLI ENRICO
MACCA FEDERICO
STEFANONI DAVIDE
KABASHI ELVIS
BIANCHI SEBASTIANO
PUGLIESE SAMUEL
IENCO SIMONE
CASTORANI MANUELE
KIRWAN NIKO
VASSALLO FRANCESCO
PIERACCINI SIMONE
COZZOLI FRANCESCO
NOCE MARIO
CAZZADORI DENIS
BOVE DAVIDE
GUCHER ROBERT
LIOTTI DANIELE

(COSENZA)
(CROTONE)
(CROTONE)
(FOGGIA)
(FOLGORE CARATESE)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(PERUGIA)
(PICERNO)
(PICERNO)
(PINETO)
(POTENZA)
(POTENZA)
(RENATE)
(SALERNITANA)
(SAVOIA)
(SAVOIA)
(SPEZIA)
(TREVISO)
(TREVISO)
(TREVISO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BRAIDA ANDREA
MIRANDA KEVIN PARIDE
PADULA CRISTIAN
SELLAF MATISS ALI BELA
BIANCHI FLAVIO JUNIOR
MENDICINO LEONARDO
CELESIA CHRISTIAN
CORBO GABRIELE
MOROSINI LEONARDO
FERRARA VINCENZO
GIRAUDO FEDERICO
FAVALE GIULIO
GIRELLI STEFANO
VEZZONI FRANCO ORLANDO
PERROTTA MARCO
VALLOCCHIA ANDREA
ANTONUCCI MIRKO
D'ALESSIO FRANCESCO
FRISENNA GIULIO
GOBBATO MICHELE
DI PASQUALE DAVIDE
DI DIO FLAVIO
GEA ERTIJON
GABELLINI TOMMASO
BALLABIO MARCO
TORNAGHI PIETRO
FIORINI PIETRO
GADDINI MATTIA

(ALCIONE MILANO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BARI)
(BARI)
(CAMPOBASSO)
(CAMPOBASSO)
(CARPI)
(CASARANO)
(CASARANO)
(CASERTANA)
(CASERTANA)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CITTADELLA)
(CITTADELLA)
(CITTADELLA)
(CITTADELLA)
(FOGGIA)
(FOLGORE CARATESE)
(FOLGORE CARATESE)
(FORLÌ)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(GROSSETO)
(GROSSETO)

BARANI LUCA	(GUBBIO)
CASAROTTO MATTEO	(LECCO)
GABBIANI GIACOMO	(LIVORNO)
VESELI FREDERIC	(LIVORNO)
NDIAYE MAISSA CODOU	(LUMEZZANE)
CANNAVARO ADRIAN	(NOVARA)
DONADIO CHRISTIAN	(NOVARA)
KHAILOTI OMAR	(NOVARA)
ZUPPEL DIEGO	(NOVARA)
GUALANDRIS MATTEO	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
GUARNERI MATTIA	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
NESSI RICCARDO	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
BADJE ISMAILA	(OSTIAMARE)
DE MARCHI MICHAEL	(PERGOLETTESE)
LETIZIA GAETANO	(PESCARA)
BERTINI MARCO	(PIANESE)
ABREU SANTOS JOSE LEONARDO	(PICERNO)
VIRGILIO PAOLO	(PICERNO)
PELLEGRINO ALESSANDRO	(PINETO)
STAVAR CORNELIUS	(POTENZA)
BOUFANDAR ADAM	(PRO VERCELLI)
IOTTI ILARIO	(PRO VERCELLI)
CRISSETIG LORENZO	(REGGIANA)
BONETTI ANDREA	(RENATE)
VITALE MATTIA	(SALERNITANA)
CHELLI MIRKO	(SAMBENEDETTESE)
STARITA ERNESTO	(SORRENTO)
CIUFERRI FLAVIO	(TREVISO)
CASASOLA TIAGO MATIAS	(UNION BRESCIA)
DI MOLFETTA DAVIDE	(UNION BRESCIA)
POMPILIO FEDERICO	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 29 Settembre 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani